



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

16 APR. 2026

All'Onorevole Presidente
della Seconda Commissione

SEDE

Il Documento
di iniziativa della **Giunta regionale**

Oggetto: **Richiesta di parere n. 132**

concernente:

Linee guida per la disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. Integrazione e aggiornamento della deliberazione n. 34/20 del 7 luglio 2015.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

Giampietro Comandini



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale della Sardegna
e p.c. 10-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale

Oggetto: **14/17 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 25.3.2026 concernente Linee guida per la disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. Integrazione e aggiornamento della deliberazione n. 34/20 del 7 luglio 2015.**

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi degli articoli 24 e 34, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, la deliberazione n. 14/17, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 25 marzo 2026.

La Presidente

Alessandra Todde

Siglato da :

LOREDANA VERAMESSA

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0008045 del 16/04/2026 - 14/17 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 25.3.2026 concernente Linee guida per la disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. Integrazione e aggiornamento della deliberazione n. 34/20 del 7 luglio 2015.

Mittente: presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it
Destinatari: consiglioregionale@pec.crsardegna.it
Inviato il: 16/04/2026 12.43.38
Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0008045 del 16/04/2026.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

14/17 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 25.3.2026 concernente Linee guida per la disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. Integrazione e aggiornamento della deliberazione n. 34/20 del 7 luglio 2015.

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
26641325.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

26641325.pdf ()
DEL14-17.zip ()
Segnatura.xml ()



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Presenze seduta Giunta Regionale del 25 marzo 2026

Presiede:

Alessandra Todde

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione

Sebastiano Cocco

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Giuseppe Meloni

Enti locali, finanze ed urbanistica

Francesco Spanedda

Difesa dell'ambiente

Rosanna Laconi

Agricoltura e riforma agro-pastorale

Francesco Agus

Turismo, artigianato e commercio

Angelo Francesco

Cuccureddu

Lavori pubblici

Antonio Piu

Industria

Emanuele Cani

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Desiré Alma Manca

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Ilaria Portas

Igiene e sanità e assistenza sociale

ad interim Alessandra Todde

Trasporti

Barbara Manca

Assiste il Direttore Generale

Giovanni Deiana

Segreteria della Giunta

Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partecipano in videoconferenza:

L'Assessore Antonio Piu

L'Assessore Giuseppe Meloni

L'Assessore Desiré Alma Manca

L'Assessore Francesco Agus

L'Assessore Sebastiano Cocco

L'Assessore Emanuele Cani

Si assenta:

L'Assessore Angelo Francesco Cuccureddu per la deliberazione n. 1

L'Assessore Antonio Piu dalla deliberazione n. 43 alla deliberazione n. 49

L'Assessore Emanuele Cani dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 16



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 14/17 del 25.3.2026

Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione dell'Accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Linee guida

1. Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente documento contiene le nuove "Linee guida Regione Sardegna per l'attivazione dei Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (di seguito denominati per brevità "Tirocini di inclusione") in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari pubblici competenti in attuazione a quanto disposto dall'Accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I Tirocini di inclusione sono strumenti di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale per le persone portatrici di diverse fragilità prese in carico dai servizi sociali e/o sociosanitari pubblici. A titolo esemplificativo e non esaustivo s'intendono per Servizi competenti:

- a) i servizi sociali degli Enti Locali;
- b) i servizi sociosanitari delle ASL;
- c) gli uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) del Ministero della giustizia;
- d) gli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) del Ministero della giustizia.

3. Attraverso il tirocinio di inclusione la persona portatrice di fragilità ha la possibilità di partecipare attivamente ad un'esperienza nel mondo del lavoro che è insieme di socializzazione e di apprendimento, coniugando quindi l'inserimento lavorativo con l'inclusione sociale.

2. Destinatari

1. I destinatari sono i soggetti che, al momento dell'attivazione, risultano presi in carico dai servizi sociali professionali e/o dai servizi sanitari pubblici competenti di cui al paragrafo 1, comma 2 in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché l'attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

2. Il tirocinante deve avere un'età non inferiore a 16 anni e avere assolto l'obbligo di istruzione. Laddove il minore di età non inferiore a 16 anni non abbia assolto l'obbligo di istruzione, il tirocinio può essere comunque attivato qualora il progetto personalizzato sviluppato dal Servizio sociale e/o sanitario competente di cui al paragrafo 1, comma 2 preveda il ricorso a tale strumento come condizione necessaria per evitare situazioni di devianza e contrastare il rischio di esclusione sociale.

3. Ad ogni modo il tirocinio potrà essere attivato solo previa verifica della compatibilità tra lo svolgimento dello stesso e la prosecuzione degli studi finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

4. Il tirocinio di inclusione non è una modalità con cui si può assolvere al diritto-dovere all'istruzione e formazione.

3. Presa in carico

1. La condizione di "presa in carico" è il presupposto essenziale per poter usufruire di un tirocinio di inclusione in quanto il soggetto in carico ai servizi sociali e/o sanitari pubblici competenti di cui al paragrafo 1, comma 2, risulta essere fragile e vulnerabile e, in quanto tale, necessita di opportunità che non potrebbero scaturire da altri strumenti simili, almeno in fase iniziale del percorso di inserimento/reinserimento.

2. Ai fini della regolamentazione, per "presa in carico" si intende la funzione esercitata dal servizio competente in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali e/o sociosanitarie e/o sanitarie, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

3. I servizi sociali e/o sanitari pubblici di cui al paragrafo 1, comma 2, ricoprono un ruolo molto importante perché, valutate le condizioni del soggetto, devono attestare, oltre la presa in carico, che l'inserimento in contesti lavorativi è parte integrante del percorso di inserimento/reinserimento sociale e che questo può contribuire ed eventualmente facilitare il raggiungimento degli obiettivi di riabilitazione ed inclusione.

4. L'attestazione è fatta attraverso una relazione redatta secondo il modello definito dalla Regione e deve contenere in maniera dettagliata le motivazioni a supporto dell'opportunità dell'esperienza.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Durata del tirocinio

1. La durata dei tirocini di inclusione non può essere superiore a 24 mesi e inferiore a 2 mesi. Fanno eccezione i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano su base stagionale, per i quali la durata minima è ridotta a 1 mese, nonché eventuali situazioni particolari in cui il servizio socio-sanitario di cui al paragrafo 1, comma 2, che ha in carico il tirocinante motivi la necessità di una durata inferiore.
2. Al fine di garantire l'inclusione sociale e l'autonomia della persona, il tirocinio di inclusione può essere prorogato o rinnovato, anche oltre i 24 mesi di cui al comma 1, esclusivamente a seguito dell'attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico di cui al paragrafo 1, comma 2, che ha in carico la persona.
3. La prima attivazione del tirocinio di inclusione deve avere preferibilmente una durata non superiore a 6 mesi, eventualmente prorogabili.
4. Il tirocinio di inclusione, tenuto conto degli esiti dello stesso, può essere oggetto di proroga o di rinnovo. La proroga può essere attivata senza soluzione di continuità prima della sua scadenza e il rinnovo può essere attivato dopo un periodo di interruzione successivo alla scadenza. Ogni proroga o rinnovo deve avere preferibilmente una durata non superiore a 6 mesi.
5. La richiesta di proroga o rinnovo deve essere accompagnata da una nuova attestazione di presa in carico dei servizi sociali e/o sanitari di cui al paragrafo 1, comma 2, che devono attestare l'utilità di prosecuzione dell'esperienza in un'ottica di continuità funzionale al buon esito del percorso di riabilitazione e di inserimento socio-lavorativo.

5. Impegno orario e riposi

1. L'orario di tirocinio non deve superare l'80% dell'orario previsto su base settimanale dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante.
2. Non è consentito lo svolgimento del tirocinio durante le ore notturne (si considerano ore notturne quelle comprese nella fascia oraria inclusa tra le ore 00.00 e 5.00), a meno che l'attività oggetto del tirocinio non sia riferibile ad una professione la cui attività lavorativa si svolge prevalentemente la notte. La motivazione deve essere descritta nel progetto personalizzato con contenuti che fanno riferimento esclusivo alle specifiche attività formative che sono possibili solo nella suddetta fascia oraria, ferme restando le disposizioni sulla tutela dei minori e delle lavoratrici madri in materia di orario di lavoro.
3. Il tirocinante ha diritto alle stesse pause previste per i lavoratori durante la giornata lavorativa, nonché a un riposo giornaliero di almeno 11 ore nelle 24 ore. Non devono essere assolutamente effettuati orari di tirocinio eccessivamente frammentati. Eventuali ore o giornate di tirocinio non



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

effettuate non possono essere in alcun modo recuperate al di fuori del progetto formativo approvato.

4. Il tirocinante ha diritto ad almeno un giorno di riposo settimanale, preferibilmente la domenica. Se il riposo viene stabilito in altri giorni della settimana, tale scelta deve essere motivata nel progetto personalizzato. La motivazione deve essere descritta con i contenuti che fanno riferimento esclusivo alle specifiche attività formative che si rendono possibili solo nella giornata di domenica, ovvero, dalla motivazione, che dovrà necessariamente essere descritta in modo specifico, deve evincersi che la partecipazione al tirocinio nella giornata di domenica si rende utile per favorire il tirocinante nell'acquisizione di specifiche competenze non praticabili negli altri giorni della settimana.

5. Non è consentito lo svolgimento del tirocinio durante le festività previste in calendario e nei giorni corrispondenti alle festività locali relative al Santo Patrono.

6. Soggetti promotori

1. Il tirocinio di inclusione è attivato da un soggetto promotore, con sede operativa in Sardegna, a salvaguardia della regolarità e della qualità dell'esperienza formativa.

2. Possono promuovere i tirocini di inclusione, oltre ai servizi sociali e/o sanitari, di cui al paragrafo 1, comma 2, che hanno in carico la persona, l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) e altri organismi pubblici e privati, regolarmente riconosciuti e autorizzati, che gestiscono strutture e attività finalizzate all'inclusione sociale.

7. Soggetti ospitanti

1. Sono soggetti ospitanti i soggetti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio. La sede di realizzazione del tirocinio deve essere situata nel territorio della regione Sardegna; i soggetti ospitanti devono avere sede legale o operativa, ancorché non esclusiva, in Sardegna.

2. Per quanto riguarda i datori di lavoro pubblici, rimane a carico di questi ultimi, attivare le procedure necessarie di evidenza pubblica per la scelta del tirocinante da inserire in organico.

3. Possono ospitare tirocini di inclusione anche liberi professionisti, piccoli imprenditori, Enti del Terzo Settore iscritti negli appositi registri regionali o nazionali attualmente in vigore, nonché altre organizzazioni della società civile, inclusi gli enti ecclesiastici, anche senza dipendenti.

4. Si deve precisare che il tirocinio di inclusione sociale è un percorso formativo/riabilitativo e non si configura come un rapporto di lavoro. Pertanto, lo stesso non può essere utilizzato per ricoprire ruoli e mansioni necessari all'interno della propria organizzazione aziendale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8. Modalità di attivazione

1. I tirocini di inclusione sono attivati sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori, i soggetti ospitanti pubblici e privati ed eventuali altri soggetti coinvolti nell'attivazione del tirocinio. Alla convenzione che regola i tirocini di inclusione deve essere allegato un "Progetto personalizzato" per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello definito dalla Regione.

2. Il Progetto personalizzato deve essere sottoscritto da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore nonché dai servizi sociali e/o sanitari, di cui al paragrafo 1, comma 2, che hanno in carico la persona, se diverso dal soggetto promotore o ospitante. Qualora il tirocinante sia minorenne il Progetto personalizzato deve essere sottoscritto anche dal genitore/tutore dello stesso.

3. Nel Progetto personalizzato deve essere motivata la ragione dell'attivazione del tirocinio in relazione alle esigenze del tirocinante.

4. Il Progetto personalizzato deve essere strutturato secondo le seguenti sezioni:

- anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato del soggetto promotore;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle polizze assicurative (posizione INAIL e RC), durata e periodo di svolgimento del tirocinio, monte ore settimanale, entità dell'importo eventualmente corrisposto quale indennità al tirocinante;
- specifiche del Progetto personalizzato:
 - a) competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione;
 - b) competenze professionali di base e trasversali con eventuale indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio Regionale;
 - c) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
 - d) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
 - e) diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Il Progetto personalizzato deve essere ripresentato in sede di richiesta di proroghe o rinnovi. Il nuovo progetto, nel quale si dovrà dare atto degli esiti dell'esperienza di tirocinio già svolta (sulla base di quanto rilevato dal tutor progettista e dal tutor del soggetto ospitante), dovrà essere accompagnato dalla nuova attestazione dei servizi sociali e/o sanitario di cui al paragrafo 4, comma 5.

9. Obblighi del Soggetto Promotore

1. Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare, i compiti del soggetto promotore sono:

- a. favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto personalizzato;
- b. individuare un referente del tirocinio;
- c. favorire il corretto svolgimento dell'esperienza di tirocinio attraverso il coordinamento e la gestione del programma formativo;
- d. monitorare l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI, in stretto raccordo con il tutor individuato dal soggetto ospitante;
- e. contribuire al monitoraggio statistico istituzionale attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio e il relativo invio alla Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, secondo tempistiche e modalità che saranno definite con successivo atto;
- f. rilasciare, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
- g. garantire l'osservanza dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice

10. Obblighi del Soggetto Ospitante

1. Spetta al soggetto ospitante:

- a. stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire con lo stesso il Progetto personalizzato, d'intesa con il tirocinante e con le parti coinvolte;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b. designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il Progetto personalizzato. Ogni Tutor del Soggetto Ospitante può accompagnare fino a un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente;
- c. assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- d. assicurare al Tirocinante le tutele previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), ovvero, garantire nella fase di avvio e durante lo svolgimento del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e garantire al tirocinante, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- e. garantire, salvo diverse disposizioni contenute nella convenzione, l'assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal Tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica se specificate nel progetto formativo;
- f. segnalare agli Organismi e Autorità competenti gli incidenti e/o infortuni accaduti durante lo svolgimento del tirocinio nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- g. effettuare le Comunicazioni Obbligatorie (CO) relative all'attivazione ed eventuale cessazione del tirocinio prima del termine previsto dal progetto approvato;
- h. comunicare tempestivamente al Soggetto Promotore ogni variazione riguardo i requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;
- i. compilare e consegnare il libretto delle presenze del tirocinante e la relazione finale ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

11. Numero di tirocini attivabili

1. I tirocini di inclusione sono esclusi dai limiti indicati al paragrafo 10, comma 1, delle Linee guida allegate alla Delib.G.R. n. 45/7 del 14.11.2019, con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all'interno della medesima unità operativa.
2. Per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio di cui alle presenti Linee guida, l'attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui art. 11, comma 2, della legge n. 68/1999 per il soggetto ospitante.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

12. Indennità di partecipazione

1. Per i tirocini di cui alle presenti Linee guida può essere prevista una indennità di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata dal progetto personalizzato.
2. L'eventuale indennità può essere erogata, oltre che dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante, dal servizio sociale e/o sanitario competente di cui al paragrafo 1, comma 2, che ha in carico il tirocinante e/o da altro soggetto finanziatore.
3. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, le convenzioni potranno essere attivate in base ai limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente.
4. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità qualora prevista.
5. Nella definizione dell'importo dell'eventuale indennità economica da riconoscere al soggetto, si dovrà tenere conto di eventuali altre indennità riconosciute al soggetto, riconducibili a programmi e interventi finanziati con risorse regionali.

13. Monitoraggio statistico e istituzionale e Registro regionale

1. Il monitoraggio statistico e istituzionale dei tirocini costituisce un livello distinto rispetto al monitoraggio del singolo percorso individuale. Esso è finalizzato a verificare le modalità di utilizzo dello strumento del tirocinio e a valutarne l'efficacia quale politica pubblica di inclusione e di attivazione lavorativa, anche **ai fini della valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche e del miglioramento continuo degli interventi**.

A tale fine è istituito, presso la Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, il **Registro regionale dei tirocini di inclusione**, attualmente in fase di realizzazione.

L'istituzione del Registro non risponde a una mera esigenza di archiviazione documentale, ma è finalizzata alla raccolta e all'analisi dei dati relativi ai tirocini attivati, **in coerenza con i principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa**, al fine di consentire:

- la rilevazione del volume e delle caratteristiche dei tirocini attivati;
- il supporto alle attività di programmazione e pianificazione delle politiche pubbliche in materia di inclusione socio-lavorativa;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- l'individuazione di eventuali criticità nell'attuazione dello strumento e la definizione di interventi migliorativi o correttivi;
- il rafforzamento delle funzioni di controllo, trasparenza e tracciabilità amministrativa;
- la disponibilità di dati utili per una eventuale valutazione complessiva delle politiche regionali di inclusione lavorativa.

L'attività di monitoraggio del singolo tirocinio è posta in capo al **Soggetto Promotore**, di cui al precedente art. 6, il quale è tenuto ad assicurare la coerenza e la validità del percorso rispetto agli obiettivi previsti dal progetto individuale.

A tale fine, il referente individuato dal Soggetto Promotore provvede periodicamente alla compilazione e alla trasmissione della apposita **scheda di valutazione** nel **Registro regionale dei tirocini di inclusione**, attestante il rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto, la congruità delle mansioni assegnate rispetto alle competenze da acquisire, gli orari stabiliti e le condizioni di benessere e integrazione del tirocinante nel contesto ospitante.

14. Disposizioni finali

1. Per tutto quanto **non espressamente** previsto nelle presenti Linee guida si rimanda alla disciplina in materia di tirocini contenuta nelle Linee guida allegate alla deliberazione n. 45/7 del 14 novembre 2019.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 14/17 DEL 25.03.2026

Oggetto: Linee guida per la disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento /reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. Integrazione e aggiornamento della deliberazione n. 34/20 del 7 luglio 2015.

L'Assessora del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che, con la deliberazione n. 34/20 del 7 luglio 2015, la Giunta regionale ha approvato le Linee guida per la disciplina dei tirocini di orientamento finalizzati all'inclusione, definendo un quadro regolamentare volto a favorire percorsi di orientamento, inclusione sociale e avvicinamento al mondo del lavoro per persone in condizione di svantaggio, coerente con il contesto socio-economico di riferimento del momento.

A distanza di circa dieci anni dall'adozione della citata deliberazione, l'evoluzione del contesto sociale, normativo e dei sistemi di welfare territoriali, rende necessario procedere ad un aggiornamento degli indirizzi allora definiti. In particolare, le trasformazioni del mercato del lavoro, l'emersione di nuove forme di fragilità sociale e l'esperienza maturata dai soggetti promotori e attuatori dei tirocini di inclusione evidenziano l'esigenza di adeguare le linee guida, al fine di garantirne la perdurante efficacia.

La disciplina attualmente vigente risente, infatti, del mutamento del contesto socio-economico intervenuto nel tempo e presenta alcuni elementi di rigidità che ne limitano l'applicazione. Il quadro normativo e operativo attuale richiede, pertanto, una maggiore flessibilità degli strumenti, una più puntuale individuazione dei destinatari e l'introduzione di previsioni idonee a rispondere a situazioni che, al momento dell'adozione della deliberazione n. 34/20 del 2015, non risultavano diffuse o non erano oggetto di specifica regolamentazione.

L'Assessora evidenzia, inoltre, che nel corso dell'attuazione della misura, diversi enti pubblici e privati coinvolti nella promozione e realizzazione dei tirocini di orientamento e inclusione hanno rappresentato alcune criticità operative connesse ai limiti previsti dalle linee guida vigenti.

In particolare, è stata evidenziata la necessità di disciplinare espressamente la possibilità di attivare percorsi di tirocinio anche a favore di minori che, per diverse ragioni, non hanno assolto l'obbligo scolastico e che, sulla base della normativa attualmente vigente, risultano esclusi dalla misura.



Per tali soggetti, l'accesso a un tirocinio di orientamento costituisce non solo un'opportunità formativa bensì uno strumento di intervento volto a prevenire fenomeni di devianza giovanile, a contrastare situazioni di marginalità e abbandono, a favorire percorsi di responsabilizzazione e riattivazione personale nonché a promuovere processi di inclusione sociale e lavorativa altrimenti difficilmente accessibili. L'esclusione automatica di tali minori dalla misura si configura, pertanto, come un limite non più coerente con gli obiettivi delle politiche regionali di inclusione e con le funzioni proprie dei servizi sociali territoriali.

Alla luce di quanto sopra, l'Assessora fa presente che, pure permanendo validi i principi generali posti a fondamento delle linee guida del 2015, si rende necessario procedere a un loro aggiornamento e integrazione, al fine di renderle maggiormente aderenti ai bisogni emergenti e alle nuove condizioni di vulnerabilità sociale.

L'attuale proposta di riforma si pone l'obiettivo di aggiornare il quadro regolamentare precedentemente definito con la deliberazione n. 34/20 del 2015. Questo processo di revisione è il risultato di una complessa e proficua attività sinergica che ha visto la collaborazione di diversi uffici regionali, impegnati congiuntamente per rispondere con maggiore efficacia alle trasformazioni intervenute negli ultimi dieci anni nel mercato del lavoro e nei sistemi di welfare.

L'esperienza maturata sul campo e le puntuali segnalazioni pervenute dagli enti locali e dai servizi sociali hanno, infatti, evidenziato la necessità di superare alcuni elementi di rigidità che limitavano l'applicazione della misura.

In particolare, la riforma introduce i seguenti miglioramenti strutturali:

- flessibilità dei servizi: l'elenco dei servizi sociali e sanitari titolati alla presa in carico assume ora un carattere esemplificativo e non più tassativo, garantendo una maggiore adattabilità a casi atipici;
- inclusione dei minori: viene consentita l'attivazione di percorsi per minori con più di 16 anni, anche in assenza dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, a condizione che il tirocinio sia parte di un progetto educativo volto a contrastare l'esclusione sociale e sia compatibile con la prosecuzione degli studi;
- ottimizzazione della durata: si stabilisce una durata minima non inferiore a due mesi (ridotta a un mese per le attività stagionali) e un limite massimo di 24 mesi, con una prima attivazione preferibilmente non superiore ai sei mesi per consentire una valutazione periodica dell'efficacia del percorso;



- adeguamento economico: viene soppresso il limite massimo predeterminato di euro 500 per l'indennità di partecipazione, eliminando un vincolo non più coerente con l'attuale contesto economico e con la personalizzazione dei progetti.

A garanzia della trasparenza e del corretto utilizzo dello strumento, assume un ruolo centrale l'istituzione del Registro regionale dei tirocini di inclusione, fondamentale per il monitoraggio statistico e la valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare le nuove "Linee guida per la disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale", allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che le presenti linee guida sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nella deliberazione n. 34/20 del 7 luglio 2015;
- di disporre che, per quanto non espressamente previsto, si faccia riferimento alla disciplina generale dei tirocini di cui alla deliberazione n. 45/7 del 14 novembre 2019;
- di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale per l'implementazione del Registro regionale dei tirocini di inclusione e per la definizione della modulistica necessaria.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde